

(N. 2304)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1957 (V. Stampato n. 3259)

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 DICEMBRE 1957

Ruoli organici dei sottufficiali, graduati e guardie del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'organico dei sottufficiali, graduati e allievi guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilito come segue:

Marescialli di 1 ^a classe	N.	2.148
Marescialli di 2 ^a e 3 ^a classe	»	3.496
Brigadieri	»	4.092
Vice brigadieri	»	4.589
Appuntati	»	7.933
Guardie scelte, guardie e allievi guardie	»	50.692
Totale	N.	<u>72.950</u>

Le guardie scelte non possono superare il contingente di 7.000 unità. Nell'organico di

cui al 1° comma sono compresi gli appartenenti alla banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

In dipendenza dell'organico di cui all'articolo 1, le guardie scelte di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di appuntati.

Agli appuntati di pubblica sicurezza si applicano le disposizioni vigenti relative alle guardie scelte di pubblica sicurezza contenute nel regolamento del Corpo approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 e successive modificazioni.

Art. 3.

Alle guardie di pubblica sicurezza, con almeno 6 anni di lodevole servizio, può essere conferita la qualifica di guardia scelta.

Alle guardie scelte compete il medesimo trattamento economico spettante alle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla presente legge sono assorbiti i posti in temporaneo soprannumero di cui al decreto-legge luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601, e all'articolo 2, secondo comma, della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 105; il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 ottobre 1951, n. 1126; l'articolo 4 della legge 11 luglio 1956, n. 699 e il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni che stabiliscono determinati contingenti per le specialità del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Oltre alle unità di organico di cui all'articolo 1, potrà essere mantenuto ed assunto presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza personale in servizio temporaneo nel grado di guardia per un contingente non superiore a 2.500 unità. A detto personale si applicano le disposizioni della legge 3 ottobre 1951, numero 1126, e, in caso di nomina a guardia in ruolo, quelle dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

In tale contingente è compreso, sino ad esaurimento, il personale, esclusi gli ufficiali, di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Art. 6.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, secondo l'ordine di anzianità e nei limiti dei posti di organico disponibili, all'inquadramento in ruolo di tutto il personale assunto

in servizio temporaneo di polizia nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126.

La sistemazione in ruolo, autorizzata con il precedente comma, è disposta nel grado di guardia, qualunque sia stato il grado rivestito durante il servizio temporaneo, previa frequenza, con esito favorevole, di apposito corso d'istruzione presso le Scuole di polizia. Al personale inquadrato in ruolo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

In relazione al numero del personale in servizio temporaneo di polizia, assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, escluso quello mantenuto in servizio ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 11 luglio 1956, n. 699, sono lasciati scoperti, distintamente per gradi, altrettanti posti nell'organico di cui al precedente articolo 1 e nel contingente di cui all'articolo 5, fino a che detto personale non ottenga l'inquadramento in ruolo in applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti comma.

Art. 7.

Le unità di personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che risultino in eccedenza rispetto ai contingenti stabiliti nella presente legge, saranno riassorbite con le prime successive vacanze.

Art. 8.

Per i primi due concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere, i limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni sono elevati di anni due.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1957-58 in lire 490 milioni, si provvederà a carico del capitolo n. 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo esercizio.